



# Accordo di cooperazione militare e tecnica con il Governo della Repubblica del Congo, fatto a Roma il 27 giugno 2017

1624

Nota di verifica n. 111  
3 luglio 2019

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	1624
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo, fatto a Roma il 27 giugno 2017
Relatore per la Commissione di merito:	Coin
Gruppo:	Lega
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Commissione competente :	III Affari esteri

## Finalità

Il disegno di legge in esame autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

## Oneri Quantificati dal provvedimento

(euro)

	Ad anni alterni a decorrere dal 2019
Art. 3 disegno di legge di ratifica	7.464 annui

## Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dell'Accordo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<b>Articoli 1 e 2:</b> individuano le finalità dell'Accordo ( <u>articolo 1</u> ) e definiscono ( <u>articolo 2</u> ) gli ambiti di cooperazione militare e tecnica bilaterale. In particolare si prevede la formazione dei militari congolese negli stabilimenti militari italiani ( <u>art. 2, primo alinea</u> ); l'acquisizione di equipaggiamenti e di materiali ( <u>art. 2, secondo alinea</u> ); l'assistenza in materia di sanità, trasmissioni, logistica e servizi ( <u>art. 2, terzo alinea</u> ) nonché lo scambio di informazioni strategiche ( <u>art. 2, quarto alinea</u> ).	La <a href="#">relazione tecnica</a> afferma che l'esecuzione dell'Accordo in esame comporta <u>nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato pari, ad anni alterni a decorrere dal 2019, ad euro 7.464</u> . La relazione afferma che tali oneri discendono dall' <u>articolo 4, dell'Accordo (Cfr. infra)</u> - e al connesso <u>articolo 5</u> che disciplina gli aspetti finanziari - che, nell'individuare le modalità della cooperazione militare, contempla, tra l'altro, lo svolgimento di eventuali visite ufficiali e incontri operativi, tra le

rispettive delegazioni. In particolare tali oneri vengono quantificati in relazione all'invio di personale italiano alle riunioni che si terranno a Brazzaville.

Dagli altri articoli dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riguardo specifico all'articolo 2, dell'Accordo, tenuto conto dell'esperienza verificatasi per analoghi accordi già in vigore e considerato che le attività di cui all'art. 2, terzo alinea, saranno, eventualmente, svolte nell'esclusivo interesse della Controparte e previo rimborso delle relative spese, nel limite della spesa autorizzata, la RT precisa che:

- l'eventuale richiesta della Controparte di attività di formazione di soldati congolesi presso gli stabilimenti militari italiani (art. 2, primo alinea) potrà essere accolta qualora vi sia la disponibilità di posti e soltanto previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente. Pertanto, essa non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
- l'eventuale assistenza alla Controparte in materia di sanità, di trasmissioni, logistica e servizi (art. 2, terzo alinea) e l'eventuale richiesta di cooperazione in qualsiasi altro campo di interesse comune (ultimo par., art. 2), sarà accolta previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e, dunque, non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
- l'eventuale partecipazione di personale italiano alle predette attività non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e sarà assicurata nei limiti della quantificazione dei summenzionati oneri relativi alle visite ufficiali e agli incontri operativi (oneri di missione);
- le previsioni relative all'acquisizione di equipaggiamenti e prodotti per la Difesa, di cui all'articolo 2, secondo alinea, costituiscono mero elemento di definizione della cornice giuridica di regolamentazione della eventuale attività di *procurement* con il Congo e, pertanto, ad esse non corrisponde alcuna previsione di spesa a carico del bilancio dello Stato.

**Articolo 4:** prevede l'istituzione di una Commissione tecnica mista incaricata di seguire l'applicazione dell'Accordo e degli atti che ne discendono, che si riunirà una volta all'anno alternativamente nei due Paesi.

La **relazione tecnica** nell'ipotesi dell'invio a Brazzaville di 2 rappresentanti nazionali (un dirigente militare e un tenente colonnello/maggiore) con una permanenza di tre giorni in detta città, quantifica i suddetti

oneri (**euro 7.464**) nei termini riportati a seguire:

- **euro 792** (pernottamento) = euro 198 al giorno x 2 persone x 2 notti);
- **euro 299** (diaria per dirigente militare). Per i criteri di computo della diaria si rinvia al testo della relazione tecnica;
- **euro 283** (diaria per l'altro rappresentante militare). Per i criteri di computo della diaria si rinvia al testo della relazione tecnica;
- **euro 6.090** (spese di viaggio). Volo aereo A/R (euro 2.900) per due persone + maggiorazione del 5 per cento (pari a euro 145), ai sensi della normativa vigente (euro 3.045 x 2);

Con riferimento allo svolgimento in Italia delle riunioni di cooperazione previste dall'Accordo, la RT precisa che le stesse non genereranno oneri aggiuntivi in considerazione del fatto che saranno tenute presso le strutture del Ministero della difesa e vedranno la partecipazione di personale della Difesa che, presso gli enti di appartenenza, svolge abitualmente attività di cooperazione internazionale nelle varie materie oggetto di riunione. Qualunque costo associato alla partecipazione alle citate riunioni di personale della Controparte rimarrà a carico della stessa.

**Articolo 5:** prevede che ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relativa all'esecuzione dell'Accordo. In particolare le spese di viaggio, gli stipendi, l'assicurazione di malattia e gli infortuni, nonché gli oneri relativi ad ogni altra indennità dovuta al proprio personale in conformità alle proprie norme (paragrafo 1, lett. a) e le spese mediche ed odontoiatriche, nonché quelle derivanti dalla rimozione e dalla evacuazione di proprio personale malato, infortunato o deceduto (paragrafo 1, lett. b). Ferme restando le disposizioni di cui al paragrafo 1, lett. b), la Parte ospitante fornirà cure d'urgenza, presso infrastrutture sanitarie delle proprie Forze armate, a tutto il personale della Parte inviante che possa necessitare di assistenza sanitaria durante l'esecuzione delle attività di cooperazione bilaterale e ove necessario presso altre strutture sanitarie a condizione che la Parte inviante ne sostenga le spese (paragrafo 2). Tutte le attività condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilità di fondi delle Parti (paragrafo 3).

La **relazione tecnica**, in merito all'articolo 5, afferma che:

- le spese di viaggio, alloggio e gli oneri relativi alla diaria di missione, che è inclusiva del vitto del personale italiano in missione in Congo, sono state già quantificate nelle previsioni di spesa relative all'art. 4 dell'Accordo in esame;
- le spese relative agli stipendi e all'assicurazione per la malattia e per gli infortuni del personale italiano inviato in missione in Congo sono già quantificate nelle previsioni di spesa relative ai corrispondenti capitoli di bilancio inerenti a stipendi, paghe e competenze per personale militare e civile della Difesa, nonché a oneri sociali a carico dell'Amministrazione;
- in merito alle spese mediche e odontoiatriche, nonché alle spese derivanti dalla rimozione o dalla evacuazione del proprio personale malato, infortunato o deceduto, si rappresenta che si tratta di oneri di natura meramente eventuale e pertanto impossibili da quantificare allo stato attuale; nel caso del verificarsi di tali fattispecie, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si

	<p>farà fronte con apposito provvedimento legislativo;</p> <p>le eventuali cure di urgenza (art. 5, par. 2) saranno assicurate al personale della Parte inviante presso le strutture sanitarie militari e, pertanto, non comporteranno spese aggiuntive poiché tale attività medica viene regolarmente espletata dalle medesime strutture. Qualora si dovesse rendere necessario assicurare i trattamenti sanitari presso strutture ordinarie, gli stessi saranno forniti previo rimborso delle spese da parte del Paese inviante.</p>
<p><b>Articolo 9:</b> disciplina la durata dell'Accordo, che è stabilita in 5 anni rinnovabili automaticamente salvo denuncia. Qualsiasi modifica all'Accordo sarà effettuata previa consultazione delle Parti e verrà tradotta in un emendamento.</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> afferma che qualora vengano introdotti emendamenti che dovessero ampliare la portata finanziaria dell'Accordo, sarà cura della Parte italiana evitare che gli stessi prevedano un ampliamento della portata finanziaria del documento in esame, ovvero, in caso contrario, sarà necessario prevedere un nuovo disegno di legge che ne autorizzi l'eventuale maggiore spesa.</p>
<p><b>Articolo 10:</b> prevede che, in caso di forza maggiore (definita come qualsiasi evento improvviso e grave, imprevedibile, irresistibile e indipendente dalla volontà delle Parti, ovvero che comprometta gravemente una delle Parti, come una grave crisi politica, una guerra o una calamità naturale), le Parti possano decidere di continuare, sospendere o risolvere l'Accordo a seguito di un comune esame della situazione nell'ambito di una Commissione tecnica straordinaria.</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> non considera la disposizione.</p>
<p><b>Articolo 11:</b> stabilisce che le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo verranno risolte amichevolmente tra le Parti e che, in caso di persistente disaccordo, le Parti faranno ricorso alle norme internazionali che regolano la materia.</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> non considera la disposizione.</p>

Disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p><b>Articolo 3:</b> dispone che all'onere derivante dall'articolo 4 dell'Accordo in esame, <u>pari a 7.464 euro ad anni alterni a decorrere dal 2019</u>, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> non considera le norme.</p>
<p><b>Articolo 4:</b> prevede che dalle disposizioni dell'Accordo, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 4 dell'Accordo medesimo, non</p>	

devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 1). Agli eventuali oneri derivanti degli articoli 5, paragrafo 1, lettera b (spese mediche e odontoiatriche nonché spese di evacuazione del personale, malato, infortunato e deceduto) e 9 (emendamenti all'Accordo) dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo (comma 2).

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che gli oneri complessivi derivanti dall'Accordo vengono indicati dall'art. 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica in misura pari ad euro 7.464 ad anni alterni a decorrere dal 2019. Tali oneri sono riferiti alle spese di missione di cui all'articolo 4, dell'Accordo, relative all'invio nella Repubblica del Congo di una delegazione di due ufficiali (uno qualificato dalla relazione tecnica come dirigente militare e l'altro come tenente colonnello/maggiore) per partecipare agli incontri periodici. Il suddetto onere, secondo il tenore della disposizione finanziaria, sembrerebbe configurarsi come limite massimo di spesa laddove la prassi seguita per altre ratifiche qualifica gli oneri di missione come oneri "valutati". Al riguardo, andrebbe acquisito un chiarimento. Andrebbe, altresì, fornito un chiarimento in merito alle diverse modalità di computo della diaria dovuta agli ufficiali inviati in missione evidenziate dalla relazione tecnica, in ragione del possesso o meno della qualifica dirigenziale da parte dei medesimi ufficiali, che non sembrerebbe conforme al decreto legislativo n. 94 del 2017.

Quanto alla modulazione temporale dell'onere, non si formulano osservazioni nel presupposto che la prima riunione della Commissione tecnica mista si svolga nel 2019 in Congo: in proposito andrebbe acquisita una conferma.

Si prende atto, altresì, di quanto evidenziato dalla relazione tecnica in merito alla neutralità finanziaria delle altre disposizione dell'Accordo e circa la natura meramente eventuale degli oneri di cui all'articoli 5, paragrafo 1, lettera b (spese mediche e odontoiatriche ed evacuazione di personale, malato, infortunato e deceduto) e 9 (emendamenti all'Accordo). Con specifico riguardo alle disposizioni dell'Accordo da ultimo menzionate, in particolare, in base a quanto espressamente previsto dall'art. 4, comma 2, del disegno di legge di ratifica, a tali fattispecie, e agli eventuali conseguenti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si segnala che l'articolo 3 provvede alla copertura dell'onere derivante dall'articolo 4 dell'Accordo oggetto di ratifica, quantificato in 7.464 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2019-2021, che reca le occorrenti disponibilità. In proposito, al fine della corretta determinazione della decorrenza dell'onere, appare necessario che il Governo confermi che la prima riunione con la Controparte si svolgerà in Congo nell'anno 2019.

Ciò posto si rileva che gli oneri per spese di missione derivanti dall'articolo 4 dell'Accordo oggetto di ratifica, in quanto non delimitabili nell'ambito di un limite massimo di spesa, dovrebbero essere espressi in termini meramente previsionali. Ciò premesso si segnala la necessità di riformulare il comma 1 dell'articolo 3 nel senso di indicare che si tratta di un onere "valutato in", anziché "pari a", come attualmente previsto dal testo in esame. Sul punto appare comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.